



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31/10/2024 Protocollo N° 0558934 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: **Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo BTV-8 – Movimentazioni tra territori del nord Italia con pari status sanitario.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle AULSS
del Veneto:

- Sanità Animale
- Igiene Alimenti di Origine Animale

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Al CESME – IZS Teramo

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

Al CREV c/o IZS delle Venezie

Stante l'attuale situazione epidemiologica nei confronti della Bluetongue, sierotipo BTV-8, caratterizzata dalla evidenza di circolazione virale in diversi territori del Nord Italia, in particolare nella popolazione ovina e, se pur in minor misura, anche in quella bovina,

nelle more di attuare un piano di vaccinazione condiviso, secondo esigenze e modalità locali, tenuto conto che le misure di controllo devono essere orientate sulla base della situazione epidemiologica, al fine di mettere in atto un'azione coordinata di lotta e prevenzione alla malattia e di garantire le movimentazioni degli animali, anche a tutela del loro benessere e di modalità di allevamento sostenibili in funzione delle singole tipicità territoriali, nonché i normali flussi commerciali,

questa Regione, in accordo con le altre Regioni coinvolte - Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, P.A. di Trento, Valle d'Aosta - in cui si evidenzia lo stesso status sanitario nei confronti dell'infezione da BTV-8, ritiene opportuno, a decorrere dal 1 novembre 2024, autorizzare tra le regioni e P.A. summenzionate, la movimentazione libera, vale a dire senza test PCR e senza trattamento con insettorepellenti, di tutti i capi delle specie sensibili alla Bluetongue, escluse le seguenti situazioni:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regenone.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- In caso di focolai clinici: fatta eccezione per le movimentazioni dirette al macello, le movimentazioni da vita sono consentite per i soli capi negativi per BTV8 al test PCR;
- In caso di capi con positività per BTV8 alla PCR, anche pregresse, in assenza di sintomatologia clinica, gli animali positivi si potranno movimentare trascorsi i 60 giorni dall'ultima positività riscontrata in allevamento (con conseguente estinzione del focolaio in SIMAN), senza ulteriori indagini sugli altri capi dello stabilimento: tale indicazione vale anche nel caso di rilievo di positività in animali sentinella. I capi positivi per BTV8 di cui al presente punto possono essere movimentati direttamente al macello, anche prima che siano trascorsi i 60 gg. dalla positività.

Si richiama l'obbligo di segnalazione al Servizio Veterinario dell'Az.ULSS competente per territorio, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e con le modalità del comma 2 del medesimo articolo del Decreto Legislativo 136/2022, di eventuale sintomatologia o mortalità riferibile a BT.

Si invitano infine gli operatori, a propria tutela, a disporre, ove fattibile, di misure di riduzione del rischio adeguate alla specie ed alla tipologia di stabulazione, come ad esempio: trattamento con prodotti insetto repellente, predisposizione di recoveri notturni chiusi e protetti con zanzariere a maglia fitta, pulizia ed eliminazione di possibili focolai larvali (scoli di abbeveratoi e liquami).

Si precisa infine che rimangono a carico del SSN le sole attività di prelievo e di analisi connesse alle attività di sorveglianza mentre quelle, a richiesta, volte alla movimentazione degli animali al di fuori dei territori di pari stato sanitario, fatta salva l'attività di campionamento effettuata contestualmente a eventuale altra attività programmata, sono a carico dell'allevatore.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it